

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA -
TECNICO FINANZIARIA
IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO SULLE
MATERIE DELL'ART. 7, COMMA 6,
LETTERE K E O DEL CCNL 12/2/2018
PERSONALE NON DIRIGENTE ARAN***

* Relazioni redatte ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies D. Lgs. n. 165/2001 e della circolare n.25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze

PREMESSA

In data 20 ottobre 2020 è stata stipulata con le organizzazioni sindacali legittimate l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale delle aree dell'ARAN sulle materie previste dall'art. 7, comma, 6, lettera K e O del CCNL 12/2/2018, rispettivamente “misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro” e “criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare”.

La presente relazione illustrativa e tecnico- finanziaria viene redatta ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali integrate con quanto disposto dalla circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Modulo 1 - Circolare n. 25 del 19 luglio 2012

Data di sottoscrizione	Ipotesi sottoscritta il 20 ottobre 2020
Periodo temporale di vigenza	Fino al termine del periodo di cui all'art. 263, comma 1 del D.L. 19-5-2020 n. 34
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dr. Pierluigi Mastrogiuseppe – Presidente• Dr. Pietro De Falco – Componente• Dr. Vincenzo Emiliano Martire <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CISL FP, FP CGIL, UIL/PA, FEDERAZIONE CONFSAI UNSA, FEDERAZIONE NAZIONALE INTESA FP, FLP, USB PI</p> <p>Ha partecipato alla trattativa anche la RSU</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie: CISL FP, FP CGIL, UIL/PA, FEDERAZIONE NAZIONALE INTESA FP</p>
Soggetti destinatari	Personale delle aree con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato

<p>Materie trattate dal contratto integrativo</p>	<p>a) misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>b) criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare</p>
--	--

<p>Rispetto dell'iter degli adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</p>	<p>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione</p>	<p>È stata acquisita la certificazione dell'organo di controllo interno (verbale Collegio revisori conti del 5 novembre 2020)</p>
		<p>Non sono stati effettuati rilievi da parte dell'Organo di controllo interno</p>
	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p>	<p>È stato adottato il Piano della performance 2020-2022 previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 (Delibera n. 3 del 23 gennaio 2020)</p>
		<p>È stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022</p>
		<p>Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui ai al d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33</p>
		<p>La Relazione della Performance sull'attività svolta nel 2019 è stata approvata dal Collegio di Indirizzo e Controllo in data 25 giugno 2020 (delibera n. 9/2020)</p>
<p>Eventuali osservazioni:</p>		

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'ipotesi di contratto integrativo, oggetto di questa relazione, definisce misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro e criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

Articolato ipotesi contratto integrativo

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione, la durata e l'oggetto del contratto integrativo dell'accordo.

Il *campo di applicazione* è individuato nel personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato in servizio presso l'Agenzia.

La *durata* del presente contratto integrativo va dalla sottoscrizione del presente contratto integrativo fino al termine del periodo di cui all'art. 263, comma 1 del D.L. 19-5-2020 n. 34, termine dello stato di emergenza sanitario.

L'*oggetto* del presente accordo è la disciplina di speciali criteri di flessibilità dell'orario di lavoro, nonché ulteriori misure, da attuarsi nel medesimo periodo, in materia di sicurezza sul lavoro, al fine di promuovere misure mirate al contenimento e alla riduzione del rischio di contagio da Covid 19, in armonia con il quadro di riferimento nazionale e con le misure di organizzazione contenute nel paragrafo 3, punto B) delle "Procedure operative di gestione del rischio da coronavirus" adottate dall'Agenzia.

L'articolo 2 definisce speciali disposizioni in materia di flessibilità oraria durante il periodo di emergenza Covid 19.

Recependo le indicazioni normative nazionali è stato riconosciuto, a domanda e al fine di contenere e ridurre il rischio di contagio da Covid 19, un ampliamento della flessibilità oraria, già definita con il contratto collettivo integrativo triennale, fino ad ulteriori 60 minuti, in entrata o alternativamente in uscita, con priorità per:

- a) le persone che utilizzano i mezzi del trasporto pubblico per il tragitto casa-lavoro;
- b) le persone in particolari situazione di necessità, personale e/o familiare, per cause riconducibili all'emergenza COVID.

L'articolo 3 definisce speciali disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro durante il periodo di emergenza Covid 19.

Le parti hanno concordato sulla necessità che durante tutto il periodo di emergenza, anche in relazione ai rapidi mutamenti di scenario che stanno caratterizzando la fase attuale, siano costantemente monitorate le specifiche procedure operative di gestione del rischio da coronavirus, con il coinvolgimento di medico competente, RSPP, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e siano adottate tempestivamente tutte le relative misure ivi previste, in linea con i documenti tecnici e i protocolli sulla sicurezza definiti a livello nazionale, al fine di un più efficace contenimento del rischio di contagio.

Attraverso una valutazione congiunta dell'evoluzione del contesto normativo ed epidemiologico, potranno esser avviati momenti di confronto al fine di adottare ulteriori misure per la sicurezza del personale. Peraltro, l'Agenzia potrà attivare eventuali mezzi diagnostici su base volontaria (ad esempio, test sierologici) qualora ritenuti utili, a seguito di una valutazione effettuata dal medico competente, al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Le dichiarazioni congiunte, infine, riportano la concorde valutazione delle parti nel ritenere possibile, in via eccezionale e in ragione della specialità di tale

eventualità, il recupero dell'eventuale debito orario accumulato per effetto delle misure di maggiore flessibilità nell'articolazione oraria di cui all'art. 2 del CCI, entro il secondo mese successivo, nonché la possibilità di anticipare di mezz'ora l'inizio dell'orario di servizio, durante il periodo emergenziale, previa considerazione, da parte dell'Agenzia, delle esigenze organizzative e di servizio all'utenza.

Modulo 2-4 - Circolare n. 25 del 19 luglio 2012

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

L'ipotesi di contratto integrativo, oggetto di questa relazione, definisce misure che non comportano oneri finanziaria per l'assenza di effetti economici in termini di costi del personale.